



## Scheda informativa

Giovedì 1° novembre 2007

---

# Differenze materiali tra il diritto svizzero e il regolamento REACH

**I prodotti chimici che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento REACH sono disciplinati nel diritto svizzero soprattutto dalla legge sui prodotti chimici (LPChim), dalla legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) e dalle relative ordinanze. A livello legislativo, il diritto svizzero diverge da quello europeo in diversi punti fondamentali, riassunti qui di seguito.**

### **Legge sui prodotti chimici**

- Vigono requisiti diversi per le sostanze nuove e quelle esistenti.
- Gli obblighi fondamentali del fabbricante in relazione alle sostanze riguardano l'immissione sul mercato e non la produzione. Pertanto, le sostanze prodotte in Svizzera ma non commercializzate nel nostro Paese non sono soggette all'obbligo di notifica. Tra le sostanze non commercializzate in Svizzera figurano ad esempio quelle che sono destinate esclusivamente all'esportazione o che vengono lavorate per la fabbricazione di oggetti.
- Le prescrizioni relative alle sostanze contenute in prodotti (oggetti) sono meno severe rispetto a quelle del regolamento REACH.
- Manca la base necessaria per l'introduzione di un obbligo di omologazione per le sostanze che destano particolari preoccupazioni. Inoltre, la responsabilità della valutazione dei rischi e della classificazione ufficiale delle sostanze è affidata principalmente alle autorità. Il regolamento REACH introduce invece un'inversione dell'onere della prova attribuendo la responsabilità principale ai fabbricanti e agli importatori non solo per quanto riguarda i preparati ma anche in relazione alle sostanze.
- Gli utilizzatori a valle non sono obbligati a informare i fabbricanti sullo scopo e sul tipo d'impiego delle sostanze e dei preparati.

### **Legge sulla protezione dell'ambiente**

- L'obbligo di notifica delle sostanze riguarda l'immissione sul mercato (come nella legge sui prodotti chimici). Le sostanze prodotte in Svizzera ma non commercializzate nel nostro Paese non sono soggette all'obbligo di registrazione.
- Gli utilizzatori a valle non sono obbligati a informare i fabbricanti sullo scopo e sul tipo d'impiego delle sostanze e dei preparati.
- Per il resto, le novità introdotte dal regolamento REACH non sono in contraddizione con la legge sulla protezione dell'ambiente. Ciò è riconducibile all'elevato grado di astrazione della LPAmb, la quale, in quanto legge quadro, copre una vasta tematica e non riguarda soltanto i prodotti chimici.